



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2010 (27.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0210 (COD)**

**12208/10
ADD 2**

**MIGR 66
SOC 461
CODEC 689**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 14 luglio 2010

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
Sintesi della valutazione d'impatto
che accompagna la proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2010) 888.

All.: SEC(2010) 888



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2010
SEC(2010) 888

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna la

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale

{COM(2010) 379 definitivo}
{SEC(2010) 887}

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Le economie dell'UE hanno un'esigenza strutturale di lavoro stagionale. Diventerà probabilmente sempre più difficile colmare queste lacune ricorrendo ai cittadini dell'UE, soprattutto perché questi ultimi non sono interessati ai lavori stagionali. L'impatto della crisi economica mondiale resta difficile da prevedere. Comunque, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il fabbisogno di lavoratori migranti dovrebbe rimanere stabile in alcuni settori del mercato del lavoro dei paesi di destinazione, soprattutto in quelli delle cure sanitarie, dei servizi familiari e domestici e delle attività di assistenza (ma in alcuni paesi anche nel settore agricolo), in cui la richiesta di questo tipo di lavoratori è strutturale¹.

È dimostrato che alcuni lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi sono sfruttati e sottoposti a condizioni di lavoro inferiori agli standard di legge, come la mancanza di contratti di lavoro, di copertura previdenziale e di accesso ai servizi sanitari di base, salari inferiori al minimo legale, alloggi inadeguati e mancato accesso alle cure mediche.

Settori dell'economia caratterizzati da una forte presenza di lavoratori stagionali – soprattutto l'agricoltura, l'orticoltura e il turismo – sono spesso identificati come i più esposti all'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

Dal punto di vista dei paesi di origine, i potenziali migranti si trovano di fronte a norme diverse stabilite dai vari Stati membri dell'UE, sulle quali non è sempre facile ottenere informazioni. Ciò vale soprattutto per il settore del lavoro stagionale; migliorare le condizioni e creare un quadro giuridico comune in questo settore porterebbe vantaggi ai paesi caratterizzati da un'alta percentuale di disoccupazione e una forte pressione migratoria, soprattutto quelli dell'Africa settentrionale e subsahariana e, in misura minore, dell'Europa orientale, e contribuirebbe così ad accrescere il contributo delle politiche dell'UE in materia di migrazione legale allo sviluppo dei paesi terzi.

1. 1. Dimensioni e settori del lavoro stagionale

Le dimensioni e i settori del lavoro stagionale variano da uno Stato membro all'altro. Ad esempio, solo nel 2008 la Spagna ha ammesso 24 838 lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi²; entro il 7 febbraio 2008, l'Italia aveva già ricevuto 11 273 domande³ (per il 2008, il 2009 e il 2010, la quota stabilita dal Ministero dell'Interno per i lavoratori stagionali non cittadini dell'UE era di 80 000)⁴; nel 2009, la Germania ha ammesso 4 248 lavoratori stagionali non cittadini dell'UE, la Francia 2 215 (rispetto ai 3 860 del 2008) e la Svezia 7 252⁵.

Anche i nuovi Stati membri ospitano lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi. L'Ungheria, ad esempio, ne ha ammessi 919 nel 2008 e 892 nel 2009. I dati disponibili

¹ OIM, "The impact of the global economic crisis on migrants and migration" (L'impatto della crisi economica mondiale sui migranti e sulla migrazione), marzo 2009, pagg. 5-6.

² Inchiesta ad hoc sui lavoratori stagionali e sui lavoratori trasferiti all'interno della società, commissionata dalla Commissione ai punti di contatto nazionali della rete europea sulle migrazioni il 17 marzo 2010.

³

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stamp/notizie/immi_grazione/0848_APP_domande_pervenute_STAGIONALI.html

⁴ Cfr. sopra nota 2.

⁵ Ibidem.

per la Polonia riguardano il lavoro temporaneo svolto da cittadini di paesi terzi e di conseguenza le cifre sono molto più alte: 181 030 per il 2009. Il principale settore di occupazione è comunque l'agricoltura: in Slovenia più di 10 000 cittadini di paesi terzi sono stati ammessi in qualità di lavoratori stagionali nel 2008 e nel 2009.

Anche se le tendenze sono di breve durata e i risultati non comparabili a causa di dati lacunosi, negli ultimi anni si è registrato un aumento generale dei lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi in Stati membri come la Francia, il Regno Unito e la Slovenia.

La scarsità di dati molto recenti non consente di valutare adeguatamente l'impatto dell'attuale crisi economica sulla domanda di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, ma dal confronto tra i dati 2008 e 2009 la domanda non risulta in calo. Se in alcuni Stati membri il numero dei cittadini di paesi terzi ammessi nel 2009 è diminuito (Austria, Slovenia, Ungheria), finanche di molto (Francia), in altri si è registrato un aumento (Germania e Svezia)⁶.

Va inoltre sottolineato che i settori interessati dal lavoro stagionale sono molto esposti all'impiego di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare o comunque non registrati, per cui il numero totale di lavoratori stagionali è probabilmente assai più elevato (ben superiore a 100 000 unità all'anno).

Per alcune regioni di diversi Stati membri è cruciale poter assumere lavoratori stagionali direttamente da paesi terzi. Ad esempio nel settore agricolo dell'Andalusia, in particolare nella provincia di Huelva, nel 2008 sono stati assunti 35 000 cittadini di paesi terzi a partire da Stati non appartenenti all'UE. Si calcola che nell'Italia meridionale, specialmente in Puglia, operino nel settore agricolo 12 000 lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi e nel dipartimento francese di Bouches-du-Rhone 5 000 lavoratori stagionali marocchini; questi cittadini di paesi terzi dovrebbero rappresentare circa l'80-90% del totale dei lavoratori stagionali. Nel turismo, alcune regioni dell'Austria, specialmente il Tirolo e Salisburgo, si affidano ampiamente a lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi per affrontare i picchi stagionali: per la stagione invernale 2008-2009 la quota massima è stata di 8 000 unità.

In molti Stati membri i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi svolgono lavori poco qualificati in settori specifici come l'agricoltura (60% della manodopera stagionale in Italia e 20% della manodopera agricola in Grecia) e il turismo (in Spagna i permessi di lavoro rilasciati per impieghi nel settore alberghiero e della ristorazione hanno raggiunto il 13% del totale dei permessi di lavoro del 2003), nei quali è generalmente forte la domanda di lavoratori manuali o poco qualificati e la carenze di manodopera.

1.2. Principio di sussidiarietà

La misura proposta rispetterà la competenza degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nell'UE dei migranti economici, anche mediante quote nazionali. Spetta quindi a ciascuno Stato membro valutare se la sua economia richieda l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi.

Anche se i lavoratori cittadini di paesi terzi entrano in uno specifico Stato membro dell'UE, decidendo in merito ai loro diritti ogni Stato può influenzare gli altri. I diversi

⁶ Cfr. sopra nota 2.

trattamenti riservati ai cittadini di paesi terzi nei vari Stati membri hanno pertanto una dimensione sovranazionale, che oltrepassa il campo d'applicazione delle leggi nazionali.

Lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne richiede una disciplina comune, vale a dire norme minime comuni volte a ridurre il rischio di soggiorni fuori termine e di ingressi illegali, che potrebbero derivare da regole poco rigorose o divergenti in materia di ammissione dei lavoratori stagionali.

Occorre evitare che i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi siano sfruttati o sottoposti a condizioni di lavoro inferiori agli standard di legge, fissando determinati diritti socio-economici con uno strumento vincolante, e pertanto dotato di forza esecutiva, a livello dell'UE, in linea con l'esortazione espressa dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 a garantire un equo trattamento e uno status giuridico certo ai cittadini dei paesi terzi, nonché con l'impegno generale dell'UE a favore dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Uno strumento dell'UE sui lavoratori stagionali è importante se si vuole collaborare efficacemente con i paesi terzi, sia perché offre all'UE la possibilità di agevolare la migrazione di lavoratori poco qualificati o non qualificati, sia perché rafforza l'impegno dei paesi terzi nella lotta contro l'immigrazione illegale.

1.3. Valore specifico dell'intervento UE

Gli Stati membri e coloro che assumono lavoratori stagionali beneficerebbero di un sistema di ammissione flessibile per ovviare alle carenze di lavoratori stagionali.

I lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi beneficerebbero di un quadro giuridico europeo comune, trasparente e accessibile che consentirebbe loro di spostarsi legalmente verso Stati membri che hanno bisogno di manodopera. Queste opportunità di migrazione legale possono anche contrastare l'immigrazione e il lavoro illegali.

L'intervento dell'UE lancerebbe un messaggio di cooperazione ai paesi terzi per la gestione della migrazione di manodopera. Un impegno da parte di tutta l'Unione nel campo della migrazione economica per il lavoro poco qualificato o non qualificato potrebbe agevolare la cooperazione con i paesi terzi anche nella lotta all'immigrazione illegale e a favore della migrazione circolare, che va a vantaggio di entrambe le parti (i lavoratori stagionali potrebbero recarsi nell'UE per svolgere lavori temporanei, ritornare nei loro paesi e poi recarsi di nuovo nell'UE, ecc.).

2. OBIETTIVI

2.1. Gli obiettivi globali sono:

1. rispondere alle fluttuazioni stagionali dell'economia e ovviare alle carenze di manodopera che accusano alcune industrie, alcuni settori economici e alcune regioni;
2. concorrere a impedire lo sfruttamento e le condizioni di lavoro inadeguate cui sono sottoposti i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, nonché l'immigrazione illegale;
3. contribuire allo sviluppo dei paesi terzi.

2.2. Gli obiettivi specifici sono:

1. creare norme flessibili per facilitare la migrazione legale temporanea di lavoratori stagionali e per promuovere la migrazione circolare;

2. garantire parità di condizioni per coloro che assumono lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi entrati legalmente nel mercato del lavoro dell'UE;
3. offrire ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi uno status giuridico certo e una protezione contro lo sfruttamento;
4. aumentare la cooperazione con i paesi terzi nella gestione della migrazione stagionale.

3. OPZIONI STRATEGICHE

Tutte le opzioni esaminate lasciano agli Stati membri la libertà di stabilire il volume totale di ingresso nel loro territori di lavoratori stagionali, in conformità dell'articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.1. Opzione 1: status quo

Proseguirebbero gli attuali sviluppi negli Stati membri e a livello dell'UE e internazionale, nel quadro giuridico attuale. I datori di lavoro sarebbero soggetti ad alcuni obblighi sanciti dalla direttiva sulle sanzioni contro i datori di lavoro, in particolare l'obbligo di notifica alle autorità e le sanzioni in caso di lavoro illegale. L'effetto di questa opzione sarebbe limitato.

3.2. Opzione 2: direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali e sui loro diritti

Sarebbero stabilite regole comuni, tra cui la definizione di lavoro stagionale, i criteri di ammissione, la durata massima del soggiorno di un lavoratore stagionale e disposizioni che prevedano un trattamento equivalente a quello dei lavoratori stagionali cittadini dell'UE per alcuni diritti socio-economici, in diversa misura (subopzione 2A: chiara determinazione delle condizioni di lavoro; subopzione 2B: chiara determinazione delle condizioni di lavoro e trattamento equivalente a quello dei lavoratori dell'UE per alcuni diritti socio-economici quali la libertà di associazione, il diritto alla sicurezza sociale, ecc.). Questa opzione contribuirebbe a creare condizioni eque per i datori di lavoro dell'UE e a impedire lo sfruttamento. Tuttavia, i lavoratori stagionali sarebbero ancora soggetti a procedure di ingresso divergenti e complesse.

3.3. Opzione 3: direttiva che stabilisce procedure di ammissione comuni

Oltre alle disposizioni dell'opzione 2, sarebbe introdotto un permesso unico di lavoro e soggiorno per i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, da rilasciare con una procedura unica. Sarebbero disposte misure per agevolare il reingresso di un lavoratore stagionale in stagioni successive (subopzione 3A: introduzione di un permesso multistagionale; subopzione 3B: introduzione di una procedura agevolata di reingresso). Le procedure di assunzione diventerebbero più efficaci e i datori di lavoro dell'UE avrebbero a disposizione una forza lavoro più prevedibile. Tuttavia, i datori di lavoro dell'UE non potrebbero contare su condizioni di concorrenza eque e i lavoratori stagionali continuerebbero a rischiare lo sfruttamento.

3.4. Opzione 4: direttiva su misure che garantiscano ritorni effettivi

Tra le misure in questione figurerebbe una limitazione della durata del soggiorno e l'obbligo esplicito di rimpatrio alla fine di tale periodo. Si valuta anche l'opportunità di introdurre un esplicito obbligo di notifica alle autorità consolari dopo il ritorno. Si riuscirebbe in una certa misura a impedire che i lavoratori stagionali prolunghino il soggiorno oltre i termini. Gli effetti sul funzionamento del mercato interno dell'UE

sarebbero marginali e i lavoratori stagionali si troverebbero ancora di fronte a procedure di ingresso divergenti e complesse.

3.5. Opzione 5: comunicazione, coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri

Non sarebbero introdotti nuovi strumenti giuridici, ma sarebbero svolte attività complementari e di sostegno per avvicinare tra loro le prassi degli Stati membri. Gli effetti sarebbero limitati, poiché le misure non sarebbero vincolanti; i potenziali lavoratori stagionali e i loro datori di lavoro continuerebbero ad essere soggetti a una serie di norme di ammissione diverse e i lavoratori stagionali godrebbero di diritti diversi nel corso del soggiorno.

4. OPZIONI A CONFRONTO

Tabella 1: Impatto

Criteri di valutazione	Opzione 1: status quo	Opzione 2		Opzione 3		Opzione 4	Opzione 5
		Subopzione 2A	Subopzione 2B	Subopzione 3A	Subopzione 3B		
Rilevanza							
• Obiettivo globale 1	0	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	0/✓	0/✓
• Obiettivo globale 2	0	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓(✓)	✓✓	0/✓
• Obiettivo globale 3	0	✓	✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓	✓	0
Fattibilità							
Difficoltà/rischi nel recepimento	N/A	-✓	-✓✓	-✓✓✓✓	-✓✓✓	-✓✓✓	0
Semplificazione dell'onere amministrativo	N/A	-✓	-✓✓	-✓	0	-✓✓✓	-✓✓✓
Costi finanziari e amministrativi	N/A	-✓✓	-✓✓✓	-✓	-✓	-✓✓✓✓	-✓✓✓
Impatto previsto							

Criteri di valutazione	Opzione 1: status quo	Opzione 2		Opzione 3		Opzione 4	Opzione 5
		Subopzione 2A	Subopzione 2B	Subopzione 3A	Subopzione 3B		
Impatto economico a livello dell'UE	0	√√	√√√	√√√√	√√√	√	0
Impatto sulle PMI	0	-√√	-√√√	√√√√	√√√	√	0
Impatto sociale a livello dell'UE	0	√√	√√√	√√√√	√√√	√√	0/√
Impatto sui paesi terzi	0	√	√√	√√√√	√√	√√	0/√
Impatto sui lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi	0	√√	√√√	√√	√√	-√√√	0/√
Impatto sui lavoratori stagionali cittadini dell'UE	0	√	√√	√	√	√	0

Tabella 2: L'opzione prescelta

L'opzione prescelta è una combinazione di vari aspetti delle opzioni 2B, 3A/B e 4.

Campo principale dell'azione UE	Caratteristiche dell'opzione prescelta	Opzioni e subopzioni considerate
Condizioni di ammissione	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione comune di lavoratore stagionale • Criteri di ammissione comuni, quali l'esigenza di effettuare un'analisi del mercato del lavoro, la necessità di un contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro • Definizione della durata massima del permesso • Permesso unico di lavoro e soggiorno sul territorio dello Stato membro • Ammissione consentita sulla base di un visto che reca la dicitura "lavoratore stagionale", per soggiorni brevi (fino a 3 mesi); • Definizione di un termine massimo per l'esame delle domande di permesso unico 	Opzione 2B
Reingresso in anni successivi	<ul style="list-style-type: none"> • Permesso multistagionale, con durata massima definita (ad es. fino a 3 anni), o procedura agevolata di reingresso (scelta facoltativa per gli Stati membri) • Reingresso condizionato al precedente rispetto di tutte le regole da parte dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi 	Subopzione 3 A/B
Diritti e benefici concessi ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Insieme completo di diritti nel settore delle condizioni di lavoro • Trattamento equivalente a quello dei cittadini dell'UE per quanto riguarda i diritti di sicurezza sociale, (malattie professionali, incidenti sul lavoro, prestazioni di malattia, prestazioni familiari, assegni in caso di morte ecc.) • Diritto di cambiare datore di lavoro (ad es. in situazioni di sfruttamento o di condizioni lavorative inadeguate, in caso di più raccolti scarsi consecutivi) entro la durata del soggiorno autorizzato 	Subopzione 2 B
Disposizioni che garantiscono il ritorno dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Esplicito obbligo di rimpatrio dopo la fine di ogni stagione • Durata massima dell'autorizzazione al soggiorno per ogni stagione • Possibilità di reingresso agevolato in anni successivi solo per lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi che abbiano rispettato tutte le condizioni durante i soggiorni precedenti in qualità di lavoratori stagionali. 	Opzioni 4, 3 A/B

4.1. Vantaggi principali

L'opzione prescelta permetterebbe di conseguire risultati migliori delle altre opzioni, prese singolarmente o in combinazione. Norme comuni di ammissione con procedure di ingresso semplificate doterebbero gli Stati membri di uno strumento flessibile per l'ammissione della manodopera stagionale di cui hanno bisogno. Stando all'opzione prescelta, gli Stati membri dovranno introdurre permessi multistagionali o istituire una procedura agevolata. Ciò avrebbe conseguenze positive dal punto di vista delle esigenze del mercato del lavoro, agevolando l'afflusso dei lavoratori stagionali, e offrirebbe prospettive di migrazione circolare legale ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi.

La parità di trattamento in una gamma più vasta di settori ridurrebbe il rischio di sfruttamento dei lavoratori e aumenterebbe le rimesse. Più disposizioni concorrerebbero a garantire il ritorno dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e in tal modo si ridurrebbe il pericolo di soggiorni fuori termine e di lavoro illegale.

Per rendere più sicura l'applicazione della legge sarebbero introdotte alcune salvaguardie: le autorità dovrebbero eseguire controlli prima dell'ingresso di un lavoratore stagionale (ad es. verificare l'esistenza di un contratto di lavoro con salario equivalente a quello dei lavoratori stagionali nazionali). In virtù della direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro saranno effettuate ispezioni sul luogo di lavoro in alcuni settori a rischio di occupazione illegale, che dovrebbero avere ripercussioni positive sui settori del lavoro stagionale.

4.2. Costi amministrativi

Per soddisfare le future esigenze di manodopera si calcola che dovranno essere ammessi nell'UE 230 000 lavoratori stagionali all'anno, dei quali almeno la metà, vale a dire 115 000, dovrebbe poter beneficiare di un permesso multistagionale o di un reingresso agevolato. Le tariffe orarie del personale degli Stati membri sono calcolate a 23 EUR. L'esame di una domanda dovrebbe richiedere 6 ore, l'attività di informazione sui permessi multistagionali 0,5 ore e la redazione delle relazioni annuali 10 ore.

L'opzione prescelta comporterebbe i seguenti costi amministrativi aggiuntivi (annui) per le autorità degli Stati membri: trasmissione di informazioni da parte degli uffici per gli stranieri regionali o locali all'autorità nazionale che gestisce la banca dati dei permessi multistagionali o delle procedure di reingresso agevolato (57 500 EUR) e obbligo di presentare alla Commissione e agli altri Stati membri statistiche annuali sul numero di permessi di soggiorno o di visti rilasciati ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi (5 980 EUR), per un totale di 63 480 EUR. Questi costi iniziali potrebbero diminuire quando le amministrazioni nazionali avranno acquisito dimestichezza con il sistema.

4.3. Proporzionalità e valore specifico dell'iniziativa UE

La proposta di norme vincolanti sull'ammissione e le condizioni di soggiorno dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi è proporzionata al problema da affrontare. La direttiva proposta istituisce una procedura comune a livello dell'UE, rispettando al tempo stesso la competenza degli Stati membri nel settore dell'immigrazione. Inoltre, costituisce l'unico modo per garantire un quadro giuridico chiaro ai lavoratori migranti, che sono purtroppo una categoria esposta al rischio di sfruttamento. La scelta di una direttiva come strumento giuridico lascia un margine di flessibilità agli Stati membri assicurando al contempo un risultato finale comune. La Commissione sostiene fin dal 2001 la necessità di norme comuni vincolanti. La loro attuazione e applicazione può essere efficacemente controllata, specie per quanto riguarda il ravvicinamento dei diritti di cui godono i migranti in situazione regolare rispetto ai cittadini dell'UE, in linea con l'invito formulato dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 a garantire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri "*diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE*".

La direttiva accorda agli Stati membri un notevole grado di flessibilità dal punto di vista dell'attuazione. L'opzione prescelta comporterebbe un cambiamento relativamente lieve rispetto allo status quo dal punto di vista sia del peso della legislazione, sia dell'onere a carico dei datori di lavoro in regola. Se alcuni Stati membri constatano un aumento degli oneri derivante dall'esigenza di istituire norme (più) specifiche, ciò è giustificato alla luce degli obiettivi e del fabbisogno previsto, in tali Stati, di lavoratori di paesi terzi della categoria in questione. Spetterà comunque agli Stati membri determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

Il valore specifico di questa combinazione di opzioni a livello dell'UE è il seguente:

- procedure di ammissione e condizioni di soggiorno semplificate per i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi contribuiranno a ovviare alle carenze di manodopera in determinati settori industriali ed economici e in alcune regioni dove il problema è previsto in aumento;
- i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi godranno di una protezione più efficace contro lo sfruttamento;
- diminuirà il rischio di soggiorni fuori termine e di occupazione illegale grazie a una disciplina comune in materia di ammissione e soggiorno dei lavoratori stagionali, e

- sarà dato impulso allo sviluppo dei paesi terzi e agli aspetti esterni della politica d'immigrazione dell'UE.

I lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi non godrebbero di un trattamento preferenziale rispetto ai cittadini dell'UE cui si applicano le misure transitorie sulla libera circolazione dei lavoratori. In particolare, la parità di trattamento in alcuni settori socio-economici sarebbe accordata soltanto dopo che il lavoratore stagionale cittadino di un paese terzo fosse ammesso in uno Stato membro per motivi di lavoro.

5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

In linea con la comunicazione “Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario”⁷, la Commissione suggerisce di istituire un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione (“Comitato di contatto”) incaricato di discutere del recepimento della direttiva proposta, sul modello dei Comitati di contatto che si riuniscono regolarmente per valutare l'attuazione, ad esempio, delle direttive 2009/50/CE e 2009/52/CE. Tale gruppo di esperti provvederebbe ad assicurare un migliore flusso di informazioni tra l'UE e le autorità nazionali sulle modalità di trasposizione della direttiva, contribuendo ad anticipare e risolvere i problemi con maggiore efficacia.

Inoltre, gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le statistiche sul volume di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi cui è stato rilasciato, rinnovato o revocato il permesso di lavoro stagionale nel precedente anno civile, indicando cittadinanza, età e sesso, durata della validità del permesso e settore economico.

Il monitoraggio e la valutazione saranno effettuati mediante una relazione di valutazione presentata dalla Commissione dopo tre anni a decorrere dal termine per il recepimento della direttiva, sulla base delle relazioni degli Stati membri.

⁷ COM(2007) 502.